

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4 del 03/01/2024
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE COMUNE: BOLOGNA (BO) TITOLARE: CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA CODICE PRATICA N. BO00A0016/15RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2023-7133 del 28/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tre GENNAIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



## **AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA**

---

**OGGETTO:** RINNOVO CON VARIANTE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE

**COMUNE:** BOLOGNA (BO)

**TITOLARE:** CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA

**CODICE PRATICA N.** BO00A0016/15RN01

### **LA DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2023 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 998/2022 che con decorrenza dal 01/01/2023 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area con particolare riferimento all'incarico di funzione Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli (ex Demanio idrico);

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitan (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41 (RR 41/2001), come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**richiamata la Determinazione n.225 del 12/01/2012** con la quale è stata **rilasciata** alla ditta **CONSORZIO CAVE BOLOGNA S.C.A.R.L.**, C.F.:00302490370, a seguito di procedura di Valutazione Impatto Ambientale pubblicata sul BUR n. 170 del 08/10/2008 della Regione Emilia-Romagna, la **concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea alle seguenti condizioni:**

1. il prelievo avviene mediante **due pozzi** ubicati in Via Zanardi n. 526 del comune di Bologna, sui terreni individuati al catasto al Foglio 14, rispettivamente al mappale 9 (Pozzo 1, mono falda, profondo 70 m) e al mappale 5 (Pozzo 2, bifalda, profondo 70 m);

2. il prelievo è fissato in un volume massimo annuo di 635.000 mc, di cui 295.000 mc dal Pozzo 1 con una portata massima di 60 l/s e 340.000 mc dal Pozzo 2 con una portata massima di 70 l/s;

3. l'acqua è prelevata per uso industriale per il lavaggio, frantumazione e separazione di inerti ed in minima parte, circa 20.000 mc/anno, per la produzione di calcestruzzo;

4. alla fine delle utilizzazioni, l'acqua viene restituita/scaricata, come refluo, al fiume Reno, nel punto in sponda destra, corrispondente alle coordinate geografiche UTM32\*: X: 683879 ed Y: 935938, all'interno di una area demaniale, antistante il terreno individuato nel NCT del comune di Castel Maggiore al Foglio 37, mappale 161;

5. Il concessionario è obbligato a trasmettere, ogni anno, i dati di monitoraggio dei volumi di prelievo e quelli di piezometria in continuo da ogni pozzo;

**vista l'istanza** assunta agli atti al Prot. n. PG/2015/886029 del 23/12/2015 di **rinnovo della concessione** e la successiva integrazione Prot. n. PG/2023/199540 del 23/11/2023, con la quale il concessionario ha **comunicato**:

- che nel corso del 2024 sarà attiva la sola produzione di calcestruzzo e che certamente entro il 2025 cesseranno le esigenze di prelievo dai pozzi di Via Zanardi, per delocalizzazione di tutti gli impianti nel nuovo sito produttivo di San Niccolò;

**viste le note** Prot. n. PG/2021/29855 del 23/02/2022 e Prot. n. PG/2022/48853 del 20/03/2023, con le quali il concessionario ha richiesto di cessare il monitoraggio dai pozzi per l'imminente trasferimento di tutte le attività industriali dal sito di Via Zanardi a quello di San Niccolò, con conseguente chiusura dei pozzi;

**richiamato** che per il nuovo sito produttivo di San Niccolò, con determina n. 451 del 31/01/2023 (pratica BO21A0018) è stata rilasciata al concessionario la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee con una portata massima di 24 l/s per un volume massimo di 400.000 mc/a, ad uso industriale, sia per il lavaggio, frantumazione e separazione di inerti, sia per la produzione di calcestruzzo; con prescrizioni di monitoraggio in continuo del pozzo di prelievo, profondo 60 m, che interessa le stesse falde di prelievo dei vicini pozzi di Via Zanardi;

**dato atto** che lo scarico nel fiume Reno dei reflui originati nel sito produttivo di Via Zanardi sia dalla lavorazione degli inerti che dall'impianto di betonaggio

(produzione calcestruzzo) sono autorizzati con Determina di AUA n. 2402 del 15/05/2017, di durata quindicinale, e che l'occupazione delle aree demaniali con le relative opere di scarico è concessa con Determina n. 53 del 05/01/2012, in scadenza al 31/12/2024 (pratica BO11T0198);

**considerato che** dalle Relazioni Tecniche di monitoraggio inviate dal Concessionario fino al 31/12/2022 si evince il rispetto delle prescrizioni e condizioni di concessione e si desume l'assenza di particolari criticità dell'andamento temporale dei livelli piezometrici, fatta eccezione nel pozzo 2 dove si registra un costante trend negativo a partire dal 2020 di cui andrebbe osservato il successivo andamento temporale;

**considerato** che tale andamento potrà essere osservato attraverso i dati di monitoraggio previsti per il pozzo del nuovo sito produttivo di San Niccolò;

**considerato** che l'istanza di concessione di acque pubbliche è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione previsto dall'art. 27 del RR 41/2001;

**considerato** che la derivazione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette;

**dato atto** che in adiacenza al sito produttivo di Via Zanardi e, comunque, in posizione esterna al medesimo, è stato istituito con atto n. 167 del 13/02/2006, il sito ZSC Golena San Vitale e Golena del Lippo - codice IT4050018;

**ritenuto** che non sia necessario sottoporre il rinnovo della concessione alla procedura di Screening per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA), ai sensi della DGR 1174 del 10/07/2023, poiché i pozzi di prelievo captano acque sotterranee profonde che non interferiscono con le acque superficiali del fiume Reno e possono ritenersi non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nel sito della rete Natura 2000;

**verificato** che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, la derivazione:

1. **interessa**, ai sensi degli aggiornamenti della DGR n. 2293/2021, il corpo idrico sotterraneo: *Conoide Reno-Lavino - confinato superiore, codice 0442ER DQ2 CCS, caratterizzato*:

- da stato quantitativo *Buono* e stato chimico *buono*; da assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; da impatti di tipo *IS*, ovvero da inquinamento da sostanze varie; da soggiacenza piezometrica, nel punto di derivazione, compresa tra 35 e 30 m da p.c. (2014-2019) e trend positivo (2002-2019); da subsidenza 2011-2016 compresa tra -2,5/0,0 e 0,0/+2,5 mm/a;

2. **comporta**, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "Direttiva Derivazioni", un rischio ambientale (*esclusione*), per impatto *rilevante* e criticità *elevata*, ma trattandosi di un rinnovo in un corpo idrico con stato quantitativo *Buono*, è da trattare alla stregua di un rischio ambientale di tipo *repulsione*, compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione, con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto di specifiche prescrizioni;

**ritenuto**, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti e delle verifiche di compatibilità ambientale eseguite, nulla osta al rilascio del rinnovo di concessione, alle seguenti condizioni:

- di riduzione della portata massima complessiva di prelievo, contemporanea, dai due pozzi, e, del volume massimo complessivo di prelievo annuale; per cui la concessione è rilasciata per una portata massima di 50,0 l/s e un volume massimo di 20.000 mc;

- di limitazione della durata della derivazione fino al 31/12/2025;

**verificato** che il concessionario è in regola con il versamento dei canoni annuali di concessione fino al 31/12/2022;

**verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 87,00;

- del canone dell'annualità 2023 pari a € 3.786,07;

- dell'adeguamento del deposito cauzionale di € 756,07;

**preso atto** dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del Legale Rappresentante della ditta CONSORZIO CAVE

BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA, assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/218688 del 22/12/2023;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come da documentazione agli atti;

**attestata la** regolarità amministrativa;

**visto** il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta **CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA**, C.F.:00302490370, **il rinnovo, con variante, della concessione** al prelievo di acque pubbliche sotterranee rilasciata con Determinazione n.225 del 12/01/2012, **alle seguenti condizioni:**

- da due pozzi denominati 1 e 2, ubicati sui terreni individuati nel Catasto del comune di Bologna, al Foglio 14, rispettivamente al mappale 9 e al mappale 5;

- **con una portata massima complessiva, contemporanea, dai due pozzi di 50,0 l/s per un volume massimo, complessivo, di 20.000 mc/a**, ad uso industriale di produzione calcestruzzi.

La concessione è inoltre soggetta alle seguenti condizioni:

a) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

b) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, **fino al 31/12/2025**.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza;**

c) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del RR 41/2001;

d) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

d) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione, allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale della presente determina, che sostituisce quello approvato con Determinazione n.225 del 12/01/2012;

3) di stabilire che il **canone annuale 2023** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 3.786,07**; importo versato anticipatamente a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2023, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2023, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato**

**dall'amministrazione** o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito [payer.lepida.it](http://payer.lepida.it) (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 3.030, in ragione degli aggiornamenti del canone, per un importo aggiuntivo di **€ 756,07**; importo versato a favore di "Regione Emilia-Romagna";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

12) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibin;

**13)** di notificare, per conoscenza, la presente Determinazione alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - AREE: VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI e TUTELA E GESTIONE ACQUA;

**14)** di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata a **CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA**, C.F.:00302490370

### Art.1

**Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

**A) il prelievo** avviene dal corpo idrico sotterraneo *Conoide Reno-Lavino - confinato superiore*, codice 0442ER DQ2 CCS mediante due pozzi denominati 1 e 2, ubicati sui terreni individuati nel Catasto del comune di Bologna, al Foglio 14, rispettivamente al mappale 9 e al mappale 5, nei punti di coordinate UTM RER X:684134,76 ed Y: 935196,25; X: 684072,34 ed Y: 935342,87 così come indicati nella planimetria catastale agli atti;

**B) il Pozzo denominato 1** è costituito da una colonna tubolare in acciaio inox del diametro est. di 323,90 mm.; è profondo 70 m. e capta una unica falda posta ad una quota compresa tra 44 e 68 m. dal p.c.. Nel pozzo, alla profondità di 64,70 m., è collocata un elettropompa sommersa (tipo TW185/4+JNV702) di 70 KW di potenza;

**il Pozzo denominato 2** è costituito da una colonna tubolare in ferro del diametro est. di 323,90 mm.; è profondo 70 m. e capta due falde poste rispettivamente ad una quota compresa tra 27,20 e 51,2 m e tra 63,20 e 68 m. dal p.c.. Nel pozzo, alla profondità di 57,20 m., è collocata un elettropompa sommersa di 130 KW di potenza;

**C) la portata massima complessiva, contemporanea, dai due pozzi è fissata in 50,0 l/s per un volume massimo, complessivo, di 20.000 mc/a**, ad uso industriale, per la produzione di calcestruzzo. Tale uso è assimilato all'uso *industriale*, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera c) del RR n. 41/2001 come precisato dalle DGR citate in premessa;

### Art. 2

#### Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le**

**varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

### **Art.3**

#### **Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

Il concessionario deve trasmettere all'amministrazione i dati dei volumi di prelievo derivati da ogni pozzo **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di misura.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

### **Art.4**

#### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare

acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

#### **Art.5**

#### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

**La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2025.** Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

#### **Art.6**

#### **Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

#### **Art.7**

##### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

#### **Art.8**

##### **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

**Art. 9**  
**Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Firmato del concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**